



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO

INDICE

Articolo 1: Oggetto e finalità

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Composizione

Articolo 4: Ubicazione, dimensioni e caratteristiche

Articolo 5: Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione o concessione per strutture esterne e per le pedane stagionali di cui al di cui comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 6: Rinnovo dell'autorizzazione o concessione

Articolo 7: Attività

Articolo 8: Annullamento, revoca o sospensione dell'autorizzazione o concessione

Articolo 9: Danni arrecati

Articolo 10: Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 11: Sanzioni e misure ripristinatorie

Articolo 12: Sospensione e revoca dell'autorizzazione o concessione

Articolo 13: Pagamento del canone

Articolo 14: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico con il carattere della temporaneità, da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante strutture esterne stagionali, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino, al rispetto per la qualità delle attività svolte nel Centro Storico e nel rispetto dei rapporti di buon vicinato e civile convivenza fra residenti, gestori e clienti degli esercizi.

Articolo 2: Definizioni

1. Per strutture esterne e pedane si intendono gli insiemi degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale in cui è attivo l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tutte le occupazioni effettuate mediante tali strutture sono di carattere temporaneo e si protraggono per un periodo non superiore a 360 giorni consecutivi; possono essere rinnovate per un massimo di 5 anni, al termine del periodo la struttura deve essere rimossa o può essere rinnovato il procedimento di cui all'art. 5.

2. Per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si intendono gli esercizi individuati ai sensi della vigente normativa in materia.

3. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una



superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

4. Per superficie di somministrazione si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

5. Per impianti ed attrezzature di somministrazione di intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle aree di cui ai precedenti commi.

Articolo 3: Composizione

1. Gli elementi delle strutture esterne di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- b. elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, tende a sbraccio, coperture a capanno, coperture a doppia falda, coperture a doppia cappottina, coperture a padiglione, strutture a padiglione temporanee con possibilità di chiusura stagionale;
- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;
- d. attrezzature: elementi finalizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Tutti gli elementi e le strutture esterne elencate devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

Sugli elementi componenti le strutture esterne sono ammessi, ove consentiti e nei limiti previsti dal vigente Piano Quadro del Centro Storico, soltanto messaggi pubblicitari propri dell'esercizio commerciale e comunque di carattere non luminoso. Non sono ammessi messaggi di terzi produttori di generi di consumo.

Articolo 4: Ubicazione, dimensioni e caratteristiche.

1. Le strutture esterne e le pedane devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio; l'ingombro, di norma, non può eccedere il fronte dell'esercizio medesimo.

2. Non è consentito installare strutture esterne o pedane, o parti di esse, se per raggiungerle dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Non è consentito installare strutture esterne o pedane o parti di esse se collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocate a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocate ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7.

Può essere ammessa la deroga relativamente al posizionamento della struttura anche al di là della sede stradale, in aree non adiacenti all'esercizio ed anche con ingombro eccedente il fronte dell'esercizio medesimo. Tali deroghe vanno comunque valutate caso per caso in funzione delle situazioni specifiche.

3. Le misure di cui comma 2 del presente articolo possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante della proprietà dell'edificio stesso. Non è consentito installare strutture esterne o parti di esse a contatto di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o



ambientale diretto o riflesso, se non con autorizzazione della S.B.A.A. nel rispetto dei disposti del D.Lgs. n. 42/2004. Il nulla osta della S.B.A.A. potrà essere anche successivo all'autorizzazione rilasciata dal Comune, ma in caso sia negativo, ne determinerà la decadenza senza nessun obbligo economico, da parte del Comune, ad eccezione del rimborso del canone di occupazione suolo se precedentemente versato, nei modi e nei termini individuati nel Regolamento di applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche. Le strutture esterne o pedane non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, tabernacoli, autorizzati dal Comune o comunque di rilevanza storico-religiosa.

4. Non e' consentito installare strutture esterne o pedane o parti di esse in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni stradali le strutture esterne o pedane non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore, sarà vincolante il parere dell'Area IV competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione delle strutture esterne o pedane occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sulla base delle prescrizioni della competente area IV.

5. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e comunque assicurare una distanza minima dimt. 1,5.

6. Qualora la struttura esterna o la pedana occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza della struttura esterna o della pedana.

7. E' consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e delle proprietà adiacenti. Tale percentuale può essere elevata negli spazi pedonali aperti su apposito progetto da sottoporre al parere dell'Area IV di cui al successivo articolo 5, comma 7. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 10.

8. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2 .

9. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 5.

10. Negli spazi pedonalizzati, fermo restando il limite di cui al comma 5 la dimensione massima occupabile non deve essere superiore al 30% della superficie complessiva dell'area pedonale. In tutti i casi deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 2,00.

11. Negli spazi pubblici o di uso pubblico quali parchi, giardini ed altre aree scoperte diverse dalle precedenti, non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai servizi comunali competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere della competente Area IV risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione delle strutture esterne o delle pedane.

12. Le strutture esterne o le pedane devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

13. Gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne e tutti gli impianti (elettrico, termico ed idrico) devono essere conformi alle vigenti normative in materia e la loro idoneità deve



essere attestata da una relazione tecnica di asseveramento redatta e sottoscritta da uno o più tecnici abilitati secondo le rispettive competenze.

14. Per strutture soggette a nulla-osta prevenzioni incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, tale atto dovrà essere prodotto ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione.

15. La superficie coperta dovrà risultare non superiore a due volte la superficie di somministrazione interna al locale e non potrà essere superiore a mq. 60,00; il lato più lungo non potrà essere superiore a ml.10,00. La sola installazione di tavoli e sedie e ombrelloni facilmente spostabili e amovibili di colore tradizionale, può interessare una superficie massima di mq 100, con una dimensione massima di ml. 12,00.

16. L'elemento portante, semplicemente ancorato al suolo, dovrà essere realizzato in materiale metallico o legno.

17. Il pavimento dovrà essere realizzato in legno, assicurando il naturale deflusso delle acque piovane nelle caditoie esistenti.

19. Le tamponature dovranno essere trasparenti su tutti i lati e facilmente asportabili, con la possibilità di realizzare un parapetto fisso, in materiale opaco, per un'altezza di mt. 1,00.

20. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota + 15 cm dalla quota stradale e l'altezza max. in gronda non può superare mt. 2,40 e al colmo 3,00 mt, misurate all'intradosso del solaio di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di mt. 2,70.

Articolo 5: Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione per le strutture esterne e per le pedane stagionali di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento.

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare strutture esterne o pedane su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. L'istruttoria delle domande è affidata unicamente al SUAP del Comune di Filottrano.

3. Il SUAP nomina in via permanente o di volta in volta al momento del ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento dandone comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, insieme all'avvio del procedimento salvo quanto disposto da leggi speciali.

4. In base ai risultati dell'istruttoria di cui ai punti precedenti, il Responsabile del procedimento provvede al rilascio del provvedimento amministrativo nei termini previsti dal presente regolamento.

5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico di cui al presente regolamento, il titolare o il legale rappresentante dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare formale istanza in bollo, ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/90, completa di tutti gli allegati, anche per raccomandata a/r, al SUAP almeno 30 giorni prima della data della richiesta di occupazione.

6. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, redatta da un tecnico abilitato alla professione:

a. planimetria in scala 1:100, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata su cui la struttura esterna amovibile o la pedana viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi; planimetria 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione del manufatto;



- b. planimetria in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - c. Relazione tecnica descrittiva degli elementi di cui al precedente art. 4;
 - d. Nulla-Osta Prevenzione incendi, dei Vigili del Fuoco se necessario;
 - e. campione del tessuto o del pannello della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
 - f. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
 - g. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove la struttura esterna o la pedana dovrà essere inserita, in doppia copia o su supporto informatico;
 - h. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o di area privata;
 - i. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente della eventuale attività adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione dell'esercizio di somministrazione richiedente;
 - j. richiesta di nulla osta, previsto dall'art 4 comma 3, della competente S.B.A.A.
 - k. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
 - l. Cauzione pari all'importo di Euro 1000,00 (mille/00).
7. Il progetto sarà sottoposto a parere vincolante e obbligatorio di apposita commissione tecnica composta dal dirigente o responsabile (o loro delegati) delle seguenti Aree , Settori e servizi :
- S.U.A.P.;
 - Polizia Municipale;
 - S.U.E.P.;
 - LL.PP
8. Tale commissione sarà di volta in volta convocata dallo SUAP il quale assume anche il ruolo di responsabile unico del procedimento e la presidenza della stessa, e discrezionalmente può convocare per chiarimenti il richiedente o suo delegato.

Articolo 6: Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza del periodo di occupazione, le concessioni di cui all'art. 5 possono essere tacitamente rinnovate alle seguenti condizioni:
 - in merito all'occupazione di cui trattasi, la situazione di fatto e di diritto sia immutata rispetto alla prospettazione oggetto del provvedimento di concessione originario;
 - nel caso in cui, l'occupazione concessa si protragga periodicamente, anche non consecutivamente, nel periodo individuato dall'art. 2 comma 1, e l'istanza iniziale preveda le differenti caratteristiche delle strutture utilizzate in diversi periodi;
 - il SUAP non abbia, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione comunicato il divieto di rinnovo tacito.
2. Le concessioni relative ad occupazioni non consecutive possono essere rinnovate con la sola dichiarazione del proprietario che autocertifica le condizioni di cui al comma precedente.
3. Tutte le concessioni disciplinate dal presente regolamento sono rinnovabili per un numero massimo di dieci periodi, fino al compimento del 5° anno a decorrere dall'inizio della concessione, superato il quale non possono essere ulteriormente rinnovate.



4. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà comunicare al SUAP la variazione di titolarità assumendosi gli obblighi contratti col provvedimento di concessione rilasciato.

5. Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione/ autorizzazione può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento il soggetto subentrante, rimanendo comunque obbligato in solido al pagamento del canone stesso.

Articolo 7: Attività

1. La struttura esterna e la pedana non deve essere adibita ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti o bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle strutture esterne e nelle pedane direttamente collegate ad esercizi di somministrazione, potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e il rigoroso rispetto della medesima.

2. Nelle strutture esterne e nelle pedane può essere autorizzata attività di spettacolo e intrattenimento previa comunicazione al S.U.A.P. del Comune, che valuta il rispetto delle forme e dei limiti prescritti dal Regolamento per le attività rumorose. Qualora all'interno della struttura vengano installati diffusori acustici per l'ascolto di musica di accompagnamento e compagnia (c.d. musica di sottofondo), il volume sonoro deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, con emissioni sonore che non superino la soglia della normale tollerabilità e non arrechino in alcun modo molestia o disturbo alla quiete pubblica.

3. Nelle strutture esterne e nelle pedane è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.

Articolo 8: Annullamento, revoca o sospensione della concessione, autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con le strutture esterne stagionali e con le pedane è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. L'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- ogni qualvolta nella sede stradale interessata dall'occupazione di suolo pubblico vengano poste in essere per motivi di interesse pubblico manifestazioni o gare sportive che necessitino il ripristino dell'uso dell'area, ovvero nella località debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche dell'autorizzazione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;



- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

3. Nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione, per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente nei modi e termini individuati dal Regolamento di applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione dai canoni previsti per gli anni successivi.

4. In caso di revoca il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione deve darne comunicazione ai Servizi competenti oltre al Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 9: Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti la struttura esterna o la pedana, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al soggetto autorizzato le spese sostenute oltre a segnalare l'accaduto al Corpo di Polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 10: Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in uso in perfetto stato igienicosanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui e' stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture esterne e delle pedane devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. L'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico con strutture esterne e con pedane, non costituisce titolo ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui all'articolo 3, comma 1, punto a) dovranno essere resi inaccessibili alla clientela ed al pubblico, all'interno della apposita delimitazione o, ove presente, sulla pedana, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione.

6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi di cui all'art 3 comma 1a dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena la revoca dell'autorizzazione.



7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura esterna e della pedana.

Articolo 11: Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste Codice della Strada e delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per l'applicazione del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 prevista dall'articolo 7 bis del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000), oltre all'adozione delle misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con la struttura esterna o con la pedana, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio a cui la struttura o la pedana sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare senza ritardo lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva.

3. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il titolare delle funzioni amministrative emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate, dando un termine non superiore a cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui la struttura esterna o la pedana sono annessi non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare del pubblico esercizio di somministrazione. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

Articolo 12: Revoca e sospensione della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a. previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b. previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c. previa diffida, quando la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

d. previa diffida, quando i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione;

e. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

f. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.



3. Nei casi previsti dai punti b) e c) del comma precedente, la concessione/autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa.
4. Nessun rimborso sarà dovuto nei casi di mancata occupazione per i motivi espressi nel comma 1) ai punti a), b), c), d), e).
5. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati dal Servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 13: Pagamento del canone

1. Le modalità di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico sono individuate nel vigente Regolamento sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 14: Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 5 entrano in vigore dal 30 maggio 2010.
2. Tutte le strutture esistenti devono conformarsi al presente Regolamento entro il 1° settembre 2010.
3. Tutte le vigenti norme comunali che risultino in contrasto o non compatibili con quanto stabilito dal presente regolamento sono da considerarsi abrogate.